

Con ricorso depositato il [omissis], A. A., premesso che, con sentenza n. 313/22 pubblicata l'8.03.2022 il Tribunale di Cassino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra A. A. ed il Sig. B. B. stabilendo il diritto della ricorrente di ricevere dall'ex coniuge, quale assegno divorzile, la somma mensile di € 300,00 da indicizzarsi secondo indici Istat, che il predetto rapporto di coniugio si è protratto per [omissis] anni e ad oggi la Sig.ra A. A. non ha contratto nuovo matrimonio né ha legami sentimentali (all. n. 2), che il Sig. B. B. ha sempre prestato la sua attività professionale, nella forma del rapporto di lavoro dipendente, presso Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ufficio responsabile RTS di [omissis], ed in data [omissis] cesserà il proprio rapporto di lavoro per effetto del conseguimento dell'età pensionabile, chiedeva che il Tribunale le riconoscesse una quota (40%) delle indennità di fine rapporto in relazione agli anni di matrimonio ([omissis] anni) dalla data di assunzione dell'ex coniuge alla data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio; con l'ordine all'Alfa di [omissis], con sede in Frosinone alla Via Gram-sci 4, di distrarre la somma che sarà accertata, direttamente in favore della Sig.ra A. A. o in subordine ordinare al Sig. B. B. di versare la somma alla ricorrente così come sopra accertata.

Si costituiva B. B., opponendosi alla richiesta della ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.

La causa veniva istruita mediante acquisizione di documentazione del datore di lavoro in relazione al quantum di tfs maturato e percepito.

All'udienza cartolare del 6.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previo deposito di note conclusive.

La domanda va accolta solo parzialmente.

Come noto, l'art. 12 bis L. 898/1970 dispone che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di divorzio, "ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza". Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Tale diritto diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento, ed è, inoltre soggetto alla condizione negativa del mancato passaggio a nuove nozze del coniuge titolare dell'assegno di divorzio (Cass. 23.3.2004 n. 5719).

Nel caso di specie, risulta dal prospetto prodotto dall'Alfa che il Sig. B. B. ha diritto ad un TFS netto pari ad € 68.187,63 di cui € 44.708,18 come prima rata esigibile dal [omissis] (che l'Alfa dichiara ancora non corrisposta) ed € 23.479,49 come seconda rata esigibile dal [omissis].

La domanda può conseguentemente essere accolta solo limitatamente alla rata già esigibile, essendo inammissibile nel resto, non essendo la rata ancora esigibile.

Tanto premesso, va a questo punto determinato il quantum della quota di spettanza della sig.ra A. A. In proposito occorre osservare che il periodo di riferimento temporale comprende anche l'intera fase della separazione, poiché il matrimonio non viene meno né con la cessazione della convivenza (separazione di fatto) né con la separazione giudiziale, ma permane fino alla sentenza di divorzio.

Dalla disamina della nota pervenuta dall'Alfa risulta provato che la prima rata, già esigibile dal convenuto a titolo di tfs, è pari a complessivi € 44.708,18.

Risulta, altresì, documentato che il rapporto di lavoro del resistente è intercorso tra il [omissis] al [omissis], mentre il rapporto di coniugio è intercorso dal [omissis] al [omissis].

Ciò posto, occorre dividere l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio e calcolando il 40% su tale ultimo importo. Nel caso di specie, considerato che gli anni di lavoro complessivi del B. B. sono stati [omissis], mentre gli anni di matrimonio corrispondenti al periodo lavorativo di maturazione di quelle spettanze sono stati [omissis] (dal [omissis] al [omissis], data di pubblicazione della sentenza sullo status), il B. B. è tenuto a corrispondere alla ex moglie la quota del 40% prevista dalla legge, pari ad € 17.241,31 (sulla rata di tfs esigibile), oltre interessi dal presente provvedimento fino al saldo.

Con riferimento alla seconda rata, non ancora esigibile, la domanda va dichiarata inammissibile, non avendo il ricorrente ancora percepito il relativo tratta-mento.

Infine, non può accogliersi la richiesta della ricorrente di ordinare all'ente previdenziale competente il versamento diretto della quota alla medesima spettante dell'indennità di fine rapporto. Infatti, la legge non prevede, per l'adempimento "in executivis" dell'obbligo di corrispondere la quota dell'indennità di cui trattasi, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato, per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli (art. 316-bis, secondo comma, c.c.), al mantenimento ed agli alimenti per il coniuge separato (art. 156, sesto comma, c.c.), all'assegno di divorzio ed al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori (art. 8, terzo comma, della legge n. 898/1970, novellato dall'art. 12 della legge n. 74/1987). Peraltro, i presupposti del diritto ad avere una quota dell'indennità di fine rapporto vanno accertati con riguardo al momento in cui tale diritto diviene attuale e, quindi, per quanto sopra esposto, al momento della effettiva percezione dell'indennità di fine rapporto da parte dell'ex coniuge.

Le spese di lite sono per 1/3 compensate, stante la parziale reciproca soccombenza, e per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, con riferimento al criterio del decisum ed in favore dello Stato (ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato).

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da A. A., nei confronti di B. B.:

1. condanna B. B. al pagamento in favore di A. A. della somma di € 17.241,31, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. dichiara nel resto la domanda inammissibile;

3. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna B. B. alla rifusione dei restanti 2/3 in favore dello Stato, che si liquidano in € 3384,66 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.